



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1978

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA TIZIANA CHECCHI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13385 del 18 dicembre 2001 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Tiziana Checchi, nata a Pescia (PT) il 7 febbraio 1971, successivamente cancellata con delibera OCF n. 370 del 21 dicembre 2011 e nuovamente iscritta con delibera OCF n. 379 dell'8 febbraio 2012;

VISTA la nota del 12 febbraio 2021 (prot. n. 9795 di pari data), con la quale Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte della Sig.ra Tiziana Checchi, nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 16 marzo 2021 (prot. n. 20127 di pari data), 11 giugno 2021 (prot. n. 41464 di pari data), 24 settembre 2021 (prot. n. 64861 del 27 settembre 2021), 18 novembre 2021 (prot. n. 77120 di pari data) e 9 dicembre 2021 (prot. n. 81584 di pari data), con le quali Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato della menzionata consulente;

VISTA la nota del 31 gennaio 2022 (prot. n. 5769/22), notificata alla consulente in pari data, con la quale l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato alla Sig.ra Tiziana Checchi, la mancata osservanza dei canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, in particolare, per aver violato le seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per non aver osservato le procedure e i codici interni di comportamento dell'Intermediario;
- art. 159, comma 6, per aver ricevuto forme di finanziamento da parte della clientela.

RILEVATO che con note del 16 febbraio 2022 (prot. nn. 11517, 11518 e 11527 di pari data), la consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le successive note del 22 febbraio 2022 (prot. nn. 12846 e 12858 di pari data), ricevute dalla consulente in data 28 febbraio 2022, con cui rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a detta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessata;

ESAMINATE le memorie difensive presentate nell'interesse della parte in data 5 marzo 2022 (prot. n. 16130 del 7 marzo 2022);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 9 giugno 2022 – trasmessa in pari data anche alla parte e all'Intermediario per il quale la consulente operava all'epoca dei fatti (prot. n. 38330/22) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati alla Sig.ra Tiziana Checchi e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, l'Intermediario non ha fatto pervenire proprie osservazioni;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dalla Sig.ra Tiziana Checchi, con nota del 17 giugno 2022 (prot. n. 40811 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico della Sig.ra Tiziana Checchi le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 8 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi per la violazione dell'art. 159, comma 6, del medesimo Regolamento;
- per la violazione relativa all'inosservanza degli obblighi imposti dalle procedure interne dell'Intermediario mandante, consistente nell'aver concesso rimborsi non previamente autorizzati, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della relativa gravità. Nella fattispecie, la stessa non risulta irrilevante ed è tale da rendere la violazione autonomamente censurabile con una sanzione pecuniaria, sia pur al minimo edittale, in considerazione dell'opacità venutasi a determinare nei rapporti con una cliente;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, appare congruo applicare nei confronti della Sig.ra Tiziana Checchi la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione dall'Albo, in ragione delle seguenti circostanze:
 - la condotta in esame ha riguardato la ricezione di un prestito di entità particolarmente modesta da parte di un solo cliente, che risulta esser stato interamente restituito dalla consulente;
 - non risulta che l'operato della consulente abbia cagionato danni alla clientela, né risultano pervenuti reclami da parte della stessa nei confronti della Sig.ra Tiziana Checchi;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dalla consulente, non risultano precedenti a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano compiute deliberatamente dalla Sig.ra Tiziana Checchi che tuttavia, sia nel corso dell'*audit* che nel presente procedimento, ha tenuto un atteggiamento pienamente collaborativo;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti della consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b*), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti della Sig.ra Tiziana Checchi, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti della Sig.ra Tiziana Checchi, nata a Pescia (PT) il 7 febbraio 1971, della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art. 196, comma 4-bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti